

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3053

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRO

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Presentata il 19 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante « Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa », prevede all'articolo 2 che « Gli enti locali di cui all'articolo 1, per la realizzazione e la gestione, anche disgiunte, dei programmi di interventi di cui alla presente legge, possono avvalersi di società costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero delle società di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché di aziende e società già concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata ».

È di palmare evidenza che simili interventi sono idonei a stravolgere in maniera rilevante il tessuto urbano e il sistema viabilistico dei comuni interessati, imponendo uno sforzo continuo nella pianificazione della mobilità in ambito urbano, stante la necessità delle misure collettive tecniche in corso d'opera e della ponderazione delle legittime istanze dei cittadini interessati dall'intervento.

La progressiva realizzazione dell'intervento causerà quindi una oggettiva e grave incertezza riguardo alla estensione e allo sviluppo dei servizi di linea che dovrebbero essere affidati — successivamente alla scadenza del periodo transitorio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 — tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed una conseguente indeterminazione dell'oggetto del contratto di servizio che dovrà essere stipulato dall'ente affidante ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997.

Tale situazione dinamica, oltre a rendere estremamente mobili ed incerti i confini del servizio affidato, è altresì idonea a ingenerare un elevato contenzioso con l'eventuale impresa privata affidataria del servizio di trasporto su gomma che potrà legittimamente vantare il diritto a forme di risarcimento e di indennizzo a fronte dell'inevitabile contrazione, varia-

zione o sospensione delle linee esercite. La realizzazione di un sistema di trasporto di siffatta portata necessita, viceversa, di una azione coordinata e combinata da parte di un medesimo soggetto pubblico, affinché siano garantite la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto in ambito urbano.

Le esposte considerazioni giustificano, pertanto, la previsione di una deroga temporanea, nei casi tassativi determinati dai provvedimenti del competente Ministero, all'obbligo di affidare mediante procedure concorsuali i servizi di trasporto su gomma in ambito urbano e suburbano.

L'esigenza della deroga temporanea all'obbligo della gara verrà meno — e quindi

riprenderà vigore il regime ordinario — all'esito del collaudo definitivo del programma di intervento, oppure, qualora l'ente locale decida di gestire la fase di messa in funzione del sistema — periodo temporalmente limitato, che non potrà comunque oltrepassare i due anni — al termine di tale fase iniziale.

I casi di potenziale esenzione temporanea sono tassativi ed in numero limitato, per cui non verrebbe pregiudicato il processo di superamento degli assetti monopolistici e di liberalizzazione del mercato del trasporto pubblico in ambito nazionale, rimanendo salve le finalità perseguite dalla normativa vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, gli enti locali che, per la realizzazione e la gestione, anche disgiunte, dei programmi e degli interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, si avvalgono di società esercenti servizi di trasporto costituite ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ovvero di aziende e di società già concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata, sono temporaneamente esentati dall'obbligo, stabilito dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, di attivare, successivamente al periodo transitorio ivi previsto, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto interessati o coinvolti dal medesimo programma di intervento di cui alla citata legge n. 211 del 1992.

2. L'esenzione temporanea stabilita al comma 1 cessa all'esito del collaudo definitivo del programma di intervento previsto al medesimo comma 1, ovvero al termine della fase di avvio gestionale del nuovo sistema di trasporto che non può comunque essere superiore a due anni.

3. Nei casi di esenzione temporanea previsti al comma 1 del presente articolo, l'ente locale può qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, sciogliere il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria in base allo schema societario stabilito dall'articolo 116 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

€ 0,26



14PDL0033250